

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1999, n. 17

**Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

**Finalità**

1. La Regione provvede, a tutela della pubblica incolumità, al finanziamento degli interventi per il consolidamento o il trasferimento di abitati minacciati da movimenti franosi o da altri fenomeni naturali.

2. La Regione, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, determina di volta in volta quali abitati o frazioni di essi siano da classificare o da declassificare ai fini del consolidamento o del trasferimento.

3. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge approva le norme e le procedure per la classificazione degli abitati da consolidare o da trasferire, nonché individua i criteri per la definizione delle priorità, privilegiando i nuclei familiari ivi insediati in modo continuativo.

4. I piani di trasferimento o le loro modifiche predisposti con le modalità previste dalle norme della legge 9 luglio 1908, n. 445, sono approvati con le procedure dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni. Per detti Piani si applicano le norme di cui alle leggi 9 luglio 1908 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni e 23 dicembre 1966, n. 1142.

5. Ai fini della presente legge è da intendersi per centro-abitato, suscettibile di consolidamento o trasferimento, un agglomerato di edifici, delimitato ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, interessato a fenomeni franosi o di dissesto idrogeologico.

**Art. 2**

**Programmi di intervento**

1. Gli interventi per il consolidamento degli abitati e per l'attuazione dei Piani di trasferimento sono finanziati in base ad un programma approvato con deliberazione della Giunta regionale.

2. Sono ammessi interventi per la difesa e la sistemazione di frane recenti, frane di crollo, colate di fango recente e, in generale, processi di dissesto che minacciano

abitati, ancorché questi non siano ricompresi in quelli da consolidare.

3. Gli interventi per il consolidamento degli abitati ammessi al finanziamento regionale riguardano opere necessarie alla difesa dai movimenti franosi, o da altri fenomeni geologici e idrogeologici, nonché studi ed indagini atti a determinare le cause del fenomeno e le modalità di intervento.

4. Sono altresì ammesse a finanziamento le opere per il consolidamento delle strutture di fabbricati privati ed il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture, reti tecnologiche ed edifici pubblici danneggiati in conseguenza dei fenomeni sopraindicati.

5. Nelle zone soggette a consolidamento, ai sensi della presente legge si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

**Art. 3**

**Esecuzione degli interventi**

1. Salvo diversa espressa previsione stabilita dall'accordo in programma di cui al comma 4 dell'articolo 1, gli interventi previsti nei programmi sono eseguiti a cura degli Uffici del Genio Civile regionale competente o possono essere affidati in concessione ai Comuni che ne facciano richiesta e siano dotati di ufficio tecnico comunale.

2. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni.

**Art. 4**

**Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si fa fronte, a partire dall'esercizio 1999, con le somme annualmente autorizzate ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale di contabilità, 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni sul capitolo n. 52202 iscritto nello stato di previsione della spesa di bilancio.

**Art. 5**

**Abrogazioni**

1. E abrogata la legge regionale 31 agosto 1979, n. 66.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 aprile 1999

Galan

## Dati informativi concernenti la legge regionale 12 aprile 1999, n. 17

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Stanziamento in bilancio per il 1999;
- 6 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 7 - Note agli articoli della legge regionale;
- 8 - Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali.

### 1. Indice

- Art. 1 - Finalità  
 Art. 2 - Programmi di intervento  
 Art. 3 - Esecuzione degli interventi  
 Art. 4 - Norma finanziaria  
 Art. 5 - Abrogazioni

### 2. Procedimento di formazione della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 13 marzo 1998, dove ha acquisito il n. 403 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Roccon, Gobbo, Comencini, Beggiano, Foggiano Morosin, Munaretto e Poirè;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 7ª in data 18 marzo 1998;
- La 7ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 23 novembre 1998, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Antonio Padoin, ha esaminato e approvato all'unanimità dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 marzo 1999, n. 2363;

- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 12 marzo 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 2 aprile 1999, n. 531/21814/2, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1 comma dell'art. 127 della Costituzione.

### 3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il DPR 15 gennaio 1972, n. 8 - articolo 2, lettera m) - le funzioni amministrative in materia di consolidamento e trasferimento degli abitati, di cui alla legge n. 445/1908, sono state trasferite alle Regioni.

Conseguentemente la Regione del Veneto ha introdotto nel proprio ordinamento la legge regionale 31 agosto 1979, n. 66 la quale detta le modalità e le procedure di finanziamento degli interventi regionali in materia, senza peraltro introdurre disposizioni in ordine alla individuazione degli abitati da trasferire o consolidare.

In ambito regionale numerosi sono i Comuni con abitati inclusi fra quelli riconosciuti da consolidare o trasferire, individuati con specifici provvedimenti ai sensi della legge n. 445/1908.

Per la maggior parte di tali abitati la perimetrazione delle aree dissestate, comprensiva della relativa fascia di rispetto, risulta o semplicemente indicativa o addirittura mancante; per i restanti abitati, detta perimetrazione specie se riferibile a tempi remoti, non risulta sovente più adeguata alla reale situazione di fatto, a causa dell'evoluzione intervenuta nel processo di dissesto, sia per cause naturali che a seguito di specifici interventi di consolidamento e di difesa.

Per quanto riguarda inoltre la specifica categoria degli abitati da trasferire, la vigente legge regionale n. 66/1979 non consente il finanziamento di trasferimenti che non risultino ricompresi in piani già approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Numerose Amministrazioni comunali hanno esigenze di vedere modificati gli elenchi degli abitati da consolidare o trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 alla luce dello stato di fatto dei luoghi o degli interventi già attuati per migliorare la stabilità dei siti.

Si ritiene opportuno quindi introdurre nell'ordinamento regionale una procedura amministrativa organica e completa per la ripermetrazione degli abitati da trasferire o consolidare sostituendo la esistente legge regionale 31 agosto 1979, n. 66.

Al riguardo si fa osservare che le opere per il consolidamento o trasferimento abitati rientrano tra le materie di competenza regionale, e pertanto è compito della Amministrazione regionale fornire le necessarie direttive per risolvere le problematiche anzidette, nonché quelle inerenti alle istanze delle Amministrazioni comunali che ri-

